

## Art. 3.

*Modalità di rendicontazione e monitoraggio*

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente beneficiario.

6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

## Art. 4.

*Revoche e controlli*

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 4, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2021

*Il Ministro:* BIANCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2347*

## AVVERTENZE:

*Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: [https://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/piano-2020.shtml](https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/piano-2020.shtml)*

21A06607

DECRETO 6 agosto 2021.

**Destinazione di risorse per interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo.**

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», e in particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 140;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, inizia-



tive a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25, commi 1 e 2-bis;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, con il quale si è proceduto alla ripartizione del fondo relativo all'art. 1, comma 140; della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale è stata approvata la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le province e le città metropolitane;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all'art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché sono state individuate le province e le città metropolitane beneficiarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si è proceduto alla rettifica di alcuni interventi proposti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, inizialmente fissato al 13 maggio 2019, è stato prorogato al 15 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro 40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai e controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono necessari a seguito delle predette indagini;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale è stato fissato un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori da parte di province e città metropolitane, individuato nella data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Considerato che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, le risorse pari ad euro 40.000.000,00 relative all'annualità 2020, di cui al capitolo 8105 — piano gestionale 9 — del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono state destinate al finanziamento di un piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;

Considerato che con il medesimo decreto è stato stabilito che le risorse in questione erano assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, è stato predisposto apposito avviso pubblico per l'individuazione degli enti locali beneficiari del presente finanziamento;

Considerato che il predetto avviso di selezione è stato pubblicato in data 16 ottobre 2019, prot. n. 30628;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2, sono state approvate le graduatorie di finanziamento delle indagini su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, suddivise tra comuni e province e città metropolitane;

Considerato che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, ha destinato, altresì, la somma di euro 25.900.000,00 agli interventi di edilizia necessari a seguito delle predette indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;

Dato atto che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021, tramite il sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche superano la disponibilità delle risorse destinate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734;

Considerato quindi, necessario individuare ulteriori risorse, nonché definire i criteri per l'assegnazione delle medesime risorse agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta;

Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;



Considerato che le citate risorse, accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono, per espresso dettato normativo, destinate ad interventi relativi alla messa in sicurezza di edifici di competenza di province e città metropolitane;

Dato atto quindi, che quota parte delle economie, accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, possono essere destinate agli interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che si rendono necessari a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e i controsoffitti per prevenire fenomeni di crollo su edifici di competenza di province e città metropolitane;

Considerato che sulla base di quanto emerge dalle richieste inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, che siano di importo superiore a euro 20.000,00, da parte di province e città metropolitane che hanno già eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data del 3 agosto 2021, il fabbisogno complessivo ammonta a euro 17.104.901,91;

Considerato che tale fabbisogno pari a euro 17.104.901,91 può, quindi, trovare copertura nelle economie accertate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 e relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607;

Dato atto che le richieste presentate, alla data del 3 agosto 2021, dai comuni superano la disponibilità finanziaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, pari ad 25.900.000,00;

Considerato che si rende necessario individuare criteri oggettivi per l'assegnazione delle risorse attualmente disponibili;

Dato atto che la somma di 25.900.000,00 grava, per euro 15.900.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 9 — (euro 7.950.000,00 quali residui di lettera *f*) dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 7.950.000,00 quali somme da riscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b*) dall'art. 34-ter, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e, per euro 10.000.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 8 — (euro 10.000.000,00 quali somme da riscrivere nel bilancio 2022 disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b*) dall'art. 34-ter, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Dato atto che la somma di euro 17.104.901,91 grava sul capitolo 8105 - piano gestionale 7 (impegno n. 484 del 2018 clausola 1);

Ritenuto quindi, possibile, sulla base delle richieste inoltrate dagli enti locali nell'ambito del sistema informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal Ministero dell'istruzione per le indagini diagnostiche, destinare quota parte delle economie accertate con riferimento al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari ad euro 17.104.901,91, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di competenza di province e città metropolitane resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2;

Ritenuto altresì, di individuare, quali criteri per l'assegnazione delle risorse di cui trattasi, che i lavori da eseguire siano di importo superiore a euro 20.000,00 e che, nell'ambito dei predetti interventi, siano finanziati gli enti locali che hanno eseguito per primi temporaneamente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;

Ritenuto infine, possibile individuare direttamente, sulla base dei criteri sopra descritti, gli enti beneficiari dei contributi;

Decreta:

Art. 1.


#### *Assegnazione risorse*

1. Le risorse destinate al finanziamento di interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2, sono complessivamente pari ad euro 43.004.901,91.

2. Le risorse di cui al comma 1 gravano, per euro 15.900.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 9 — 7.950.000,00 annuali residui di lettera *f*) dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 7.950.000,00, quali somme da riscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, collima 2, lettera *b*), e del comma 1 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196), per euro 10.000.000,00, sul capitolo 8105 — piano gestionale 8 — (euro 10.000.000,00 quali somme da riscrivere nel bilancio 2022, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 2, lettera *b*), e del comma 1 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e, per euro 17.104.901,91, sul capitolo 8105 - piano gestionale 7 (impegno n. 484 del 2018 clausola 1).

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle unioni di comuni di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporaneamente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate, per euro 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane di cui all'allegato B al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00.





## Art. 2.

*Modalità di rendicontazione e monitoraggio*

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al presente decreto ricevono l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, al momento dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e previa richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.

2. La restante parte del finanziamento è erogata per stadi di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell'importo di finanziamento, mentre il residuo 10% è erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo dei lavori.

3. Il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo.

4. La Direzione generale competente è incaricata di procedere alla definizione dei criteri di rendicontazione, nonché al monitoraggio degli interventi e dei lavori di messa in sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

## Art. 3.

*Decadenze dal finanziamento*

1. È disposta la decadenza dal finanziamento concesso con il presente decreto in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 3, e qualora gli interventi finanziati con il presente decreto risultino essere in corso di esecuzione ovvero già stato eseguiti o finanziati con altri fondi pubblici.

2. Nelle ipotesi di decadenza di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

*Il Ministro:* BIANCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2021*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2506*

## AVVERTENZA:

*Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: [https://www.istruzione.it/edilizia\\_scolastica/fin-ind-diag.shtml](https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-ind-diag.shtml)*

21A06606

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2021.

**Autorizzazione all'«IRPA - Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Grottamare.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

